

BIBLIOTECA CIVICA VILLAVERLA

STATUTO

Art. 1

E' istituita una Biblioteca pubblica comunale denominata: "Biblioteca Civica di Villaverla".

Art. 2

La Biblioteca Civica ha lo scopo di:

- a) favorire la crescita culturale e civile della popolazione;
- b) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo;
- c) garantire l'integrità, la custodia e il progressivo incremento del materiale bibliografico, discografico e audiovisivo;
- d) curare l'acquisizione degli oggetti e dei documenti storici e culturali con particolare riguardo a quelli di interesse regionale e locale;
- e) assicurare il godimento pubblico di detti beni culturali;
- f) contribuire all'attuazione del diritto all'istruzione e promuovere l'educazione permanente;
- g) adottare iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
- h) stabilire rapporti di collaborazione con Enti, Scuole, Associazioni e gruppi che svolgono attività culturali (ad esempio mostre, conferenze, dibattiti, recite, realizzazioni di spettacoli teatrali, audizioni musicali, ecc.).

Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti, la Biblioteca Civica dovrà:

- 1) esercitare il servizio pubblico gratuitamente;
- 2) garantire la continuità e la regolarità del servizio;
- 3) stabilire orari in modo da consentire l'accesso alle diverse categorie di utenti;
- 4) adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con altre Biblioteche;
- 5) curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte dalle varie associazioni locali.

Art. 3

La gestione dell'attività culturale della Biblioteca è affidata ad un'apposita Commissione Cultura.

Essa è composto da:

- a) il bibliotecario (con voto consultivo);
- b) da un numero di membri variabile da 7 a 11 eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad un terzo dei componenti da eleggere, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

Il numero effettivo sarà stabilito al momento della nomina dei componenti.

La Commissione elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente e il Segretario.

Le riunioni della stessa sono pubbliche, salvo quando si tratta di questioni concernenti persone.

Art. 4

Compiti della Commissione Cultura sono:

- a) predisporre il programma di attività culturale da realizzare durante l'esercizio finanziario, sia direttamente sia con la collaborazione di altri enti, anche ai fini di precisare la misura del contributo da far richiedere alla Regione;
- b) determinare, anche sentito il parere del bibliotecario, i criteri di scelta dei libri, delle pubblicazioni periodiche, dei mezzi audiovisivi e degli altri sussidi didattico-educativi;
- c) apprezzare la realtà organizzativa della vita della Biblioteca in rapporto al numero di operatori e proporre all'Amministrazione Comunale l'assunzione del numero più adeguato;
- d) sollecitare all'Amministrazione Comunale interventi finanziari straordinari al fine di ampliare, modificare, migliorare i locali o per l'acquisto straordinario di opere o collezioni librerie di alto costo o di attrezzature didattico-educative, non acquisibili con fondi ordinari;
- e) proporre, sentito il parere del bibliotecario, modificazioni o miglioramenti del servizio bibliotecario, sulla base del dettato del Regolamento interno della Biblioteca;
- f) mantenere assidui rapporti con i Comitati di Gestione delle Biblioteche collegate nello stesso Sistema per lo scambio di informazioni e collaborazione su attività proprie e comuni organizzate nel rispetto delle attività programmate dal Sistema;
- g) predisporre un piano finanziario annuale di previsione generale entro il mese di novembre di ogni anno, articolato in spese per acquisto libri, pubblicazioni periodiche, mezzi audiovisivi o ogni altro strumento di informazione per sostenere gli impegni relativi alle preventivate attività culturali;
- h) predisporre sentito il parere del bibliotecario, entro il mese di novembre di ogni anno, una particolareggiata relazione sull'attività svolta dalla Biblioteca da presentarsi all'Amministrazione Comunale;
- i) sentito il parere del bibliotecario e vagliatane opportunamente la effettiva necessità pratica, promuovere la costituzione di speciali commissioni di esperti cui affidare la realizzazione di particolari manifestazioni culturali.

- l) sentito il parere del bibliotecario, proporre al Consiglio Comunale la destinazione dei materiali inutilizzabili.

Art. 5

La Commissione Cultura dura in carica 5 (cinque) anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Presidente lo convoca almeno una volta ogni due mesi ed ogni qual volta lo chiedano per iscritto 3 suoi componenti o il Bibliotecario.

L'appartenenza alla Commissione Cultura non è retribuita.

Art. 6

I componenti della Commissione Cultura che per tre volte consecutive, senza comprovata giustificazione, non siano stati presenti alle sedute della Commissione stessa, vengono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Comunale che provvede a sostituirli con le consuete modalità.

Art. 7

La Direzione della Biblioteca è affidata a un bibliotecario assunto dall'Amministrazione comunale secondo le norme sancite dalla Legge Regionale in materia.

Il bibliotecario rappresenta a tutti gli effetti la Biblioteca, nonché deve:

- a) curare l'organizzazione bibliotecaria e bibliografica dell'Istituto;
- b) mantenere attivi rapporti con gli uffici regionali competenti, con il Centro del sistema e le altre biblioteche collegate;
- c) proporre alla Commissione Cultura le relazioni sul bilancio finanziario annuale e sul consuntivo dell'attività svolta nell'anno, nonché un piano di attività culturale;
- d) provvedere alla scelta dei libri, pubblicazioni periodiche, mezzi audiovisivi di informazione e comunicazione secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Cultura tenuto conto anche dei desideri espressi dai lettori iscritti alla Biblioteca;
- e) coordinare tutte le attività culturali approvate dalla Commissione Cultura.

Art. 8

E' compito del Presidente della Commissione Cultura:

- a) proporre alla Commissione Cultura le relazioni sul consuntivo dell'attività svolta nell'anno, nonché un piano di attività culturale;
- b) adoperarsi per la realizzazione pratica di tutte le attività culturali approvate dalla Commissione Cultura.

Art. 9

L'Amministrazione comunale deve provvedere a:

- a) mantenere nelle migliori condizioni d'uso i locali dove è sistemato il servizio pubblico bibliotecario;
- b) liquidare le competenze al personale della Biblioteca;
- c) acquistare i libri, le pubblicazioni periodiche, i mezzi audiovisivi e gli altri strumenti di informazione e comunicazione e tutte quelle attrezzature tecniche e di arredamento bibliotecario necessari alla vita dell'Istituto;
- d) finanziare le attività culturali;
- e) assicurare anche con interventi straordinari la migliore riuscita di tutta la vita della Biblioteca;
- f) assecondare i criteri culturali-educativi proposti dalla Commissione Cultura.

Art. 10

Eventuali doni o lasciti di materiale librario possono venire accettati dalla Biblioteca solo dietro deliberazione della Commissione Cultura, sentito il parere tecnico del bibliotecario.

Le somme di denaro donate a vario titolo alla Biblioteca da privati o Enti saranno impiegate nei modi che deciderà la Commissione Cultura d'intesa con il bibliotecario.

Art. 11

La Biblioteca Civica di Villaverla svolge il suo pubblico servizio in base alle modalità previste dal Regolamento interno promulgate dall'Amministrazione comunale, nel pieno rispetto delle leggi promulgate in materia dallo Stato e dalla Regione.